

NOVEMBRE 2020 - CHIARIMENTI IN AMBITO FISCALE

INDICE

1 CASHBACK - DISPOSIZIONI ATTUATIVE	4
1.1 QUADRO NORMATIVO	4
1.2 MODALITÀ DI ADESIONE	4
1.3 FASE SPERIMENTALE	4
1.4 ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DAL 2021	5
1.5 SUPER-CASHBACK	5
1.6 MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE DEL RIMBORSO	5
1.7 GESTIONE DEL PROGRAMMA	5
2 CREDITO D'IMPOSTA PER LE LOCAZIONI - MODIFICHE - AUTORIZZAZIONE DELLA COMMISSIONE EUROPEA.....	5
2.1 CREDITO D'IMPOSTA PER LE LOCAZIONI	6
2.2 EFFETTI DELL'AUTORIZZAZIONE	6
2.3 NOVITÀ DEI DECRETI "RISTORI"	7
3 CREDITO D'IMPOSTA PER LA LOCAZIONE DI IMMOBILI NON ABITATIVI - ULTERIORI CHIARIMENTI	7
4 CREDITO D'IMPOSTA PER L'ADEGUAMENTO DEI LUOGHI DI LAVORO -	

INTERVENTI PER AMPLIARE IL PORTICATO - ESCLUSIONE	8
5 CREDITO D'IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI - INVESTIMENTI EFFETTUATI SU VEICOLI - AGEVOLABILITÀ DELLA SOLA PARTE QUALIFICABILE COME "MACCHINA"	8
5.1 CARATTERISTICHE DEL REGIME DI AUTOLIQUIDAZIONE	9
5.2 IRRILEVANZA DELL'INSTALLAZIONE SUL VEICOLO	9
6 CESSIONE DI BENI NECESSARI PER IL CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA SANITARIA - REGIME AGEVOLATO IVA - ULTERIORI CHIARIMENTI.....	9
6.1 VENDITA A GROSSISTI E AD OPERATORI DELLA "GRANDE DISTRIBUZIONE"	9
6.2 NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE BIOMEDICALI.....	10
6.3 ABBIGLIAMENTO PROTETTIVO E DETERGENTI DISINFETTANTI	10
6.4 DETERGENTI DISINFETTANTI PER MANI E SOLUZIONI IDROALCOLICHE IN LITRI.....	10
7 AGEVOLAZIONI PER PROGETTI DI RICERCA E SVILUPPO PER L'ECONOMIA CIRCOLARE - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE - PROROGA.....	10
7.1 PREDISPOSIZIONE DELLE DOMANDE	11
7.2 MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE.....	11
7.3 ANNULLAMENTO DELLA MARCA DA BOLLO.....	11
8 UTILIZZO DELLE PERDITE IN CASO DI CHIUSURA DELL'IMPRESA MINORE	11
8.1 FATTISPECIE OGGETTO DI INTERPELLO.....	11
8.2 DEDUCIBILITÀ DELLE PERDITE RESIDUE	11
9 PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE IMU - UTILIZZO DI MODALITÀ TELEMATICHE	12
9.1 UTILIZZO DI MODALITÀ TELEMATICHE	12
9.2 ESENZIONE IMU PER GLI IMMOBILI MERCE	12
10 RINUNCIA ALLA C.D. "TREMONTI AMBIENTALE" - CHIARIMENTI.....	12
10.1 RINUNCIA ALLA "TREMONTI AMBIENTALE" PER DIVIETO DI CUMULO CON LE TARIFFE INCENTIVANTI	12
10.2 RRINUNCIA IN CASO DI "TREMONTI AMBIENTALE" FRUITA TRAMITE RIMBORSO	13
10.3 RINUNCIA ALLA "TREMONTI AMBIENTALE" IN ASSENZA DI CUMULO	13
10.4 RINUNCIA IN CASO DI "TREMONTI AMBIENTALE" ANCORA "NON DEFINITIVA"	14
11 ANOMALIE SULLE ATTIVITÀ ESTERE RELATIVE AL PERIODO D'IMPOSTA 2017 - COMUNICAZIONI AI CONTRIBUENTI - REGOLARIZZAZIONE SPONTANEA	14
11.1 CONTENUTO DELLE COMUNICAZIONI	14
11.2 STATI IN PASSATO "BLACK LIST" ED ORA INTERESSATI DALLO SCAMBIO DI INFORMAZIONI	15

11.3 REGOLARIZZAZIONE TRAMITE RAVVEDIMENTO OPEROSO	15
12 LAVORI ANTISISMICI COMBINATI CON QUELLI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SULLE PARTI COMUNI DEGLI EDIFICI - IMMOBILI DELLE IMPRESE	15
13 NOTA DI VARIAZIONE IN AUMENTO - DETRAZIONE IVA DA PARTE DEL CESSIONARIO	16
13.2 DIRITTO ALLA DETRAZIONE DEL CESSIONARIO O COMMITTENTE	16
14 CONCORDATO PREVENTIVO - COMPENSAZIONE O RIMBORSO DEI CREDITI IVA 16	16
14.1 RICHIESTA DI RIMBORSO DEL CREDITO IVA - GARANZIE	16
14.2 COMPENSAZIONE DEL CREDITO IVA	17
15 VERIFICHE OBBLIGATORIE SU IMPIANTI - TRATTAMENTO AI FINI IVA...17	17
15.1 INTERVENTI DI MANUTENZIONE OBBLIGATORI SU IMPIANTI	17
15.2 INTERVENTI SU ATTREZZATURE DA LAVORO	17
16 PAGAMENTO DELL'IMPOSTA DI REGISTRO PER ATTI PUBBLICI E DELL'IMPOSTA DI DONAZIONE - ESTENSIONE DELL'UTILIZZO DEL MODELLO F24	17
16.1 NUOVI TRIBUTI PAGABILI CON IL MODELLO F24	18
16.2 PERIODO TRANSITORIO	18
16.3 CODICI TRIBUTO	18
16.4 COMPILAZIONE DEL MODELLO F24	19
17 SOMME DOVUTE PER LA REGISTRAZIONE DEGLI ATTI PRIVATI - ESTENSIONE DEL VERSAMENTO CON IL MODELLO F24 - NUOVI CODICI TRIBUTO	20
17.1 CODICI TRIBUTO	20
17.2 COMPILAZIONE DEL MODELLO F24	20

1 CASHBACK - DISPOSIZIONI ATTUATIVE

Sono state approvate le disposizioni attuative del c.d. "cashback¹", ossia il meccanismo che, in caso di acquisti effettuati da privati consumatori mediante mezzi di pagamento elettronici, prevede la restituzione di una percentuale della spesa sostenuta.

1.1 QUADRO NORMATIVO

Il meccanismo del cashback è stato istituito² al fine di incentivare l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici. La norma prevede che le persone fisiche maggiorenni residenti in Italia, le quali, al di fuori dell'esercizio d'impresa, arte o professione, effettuano abitualmente acquisti con strumenti di pagamento elettronici presso soggetti che svolgono attività di vendita di beni e servizi, hanno diritto a un rimborso in denaro alle condizioni stabilite dalle relative disposizioni attuative, ora approvate con il DM 156/2020³.

1.2 MODALITÀ DI ADESIONE

L'adesione al programma avviene su base volontaria. Operativamente, i soggetti interessati sono tenuti a:

- utilizzare la "App IO" o gli altri sistemi messi a disposizione dagli "issuer convenzionati";
- registrare sulla app o su tali sistemi il proprio codice fiscale e gli estremi identificativi di uno o più strumenti di pagamento elettronici di cui intendono avvalersi per effettuare i pagamenti (purché i medesimi siano utilizzati

solamente per acquisti estranei all'attività d'impresa, arte o professione).

La partecipazione al programma ha inizio con l'effettuazione della prima transazione tramite lo strumento di pagamento elettronico registrato.

1.3 FASE SPERIMENTALE

È prevista una fase sperimentale temporanea, a decorrere dalla data di pubblicazione sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze di uno specifico provvedimento (che dovrebbe avvenire entro l'8.12.2020) e fino al 31.12.2020⁴.

Numero minimo di operazioni

Nel corso di tale fase, il rimborso sarà riconosciuto agli aderenti che, nel periodo individuato, effettueranno un numero minimo di 10 transazioni mediante strumenti di pagamento elettronici.

Quantificazione del rimborso

Il rimborso è attribuito in misura pari al 10% dell'importo di ogni transazione, tenendo conto delle transazioni fino ad un valore massimo di 150,00 euro per singola transazione.

Le transazioni di importo superiore concorrono fino all'importo di 150,00 euro. La quantificazione del rimborso, per la fase sperimentale, è determinata su un valore complessivo delle transazioni effettuate non superiore a 1.500,00 euro.

Termine di erogazione del rimborso

Il rimborso sarà erogato nel mese di febbraio 2021.

¹ Con il DM 24.11.2020 n. 156, pubblicato sulla G.U. 28.11.2020 n. 296.

² Dall'art. 1 co. 288 - 290 della L. 160/2019.

³ In vigore dal 28.11.2020.

⁴ Art. 7 del DM 156/2020.

1.4 ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DAL 2021

A decorrere dall'1.1.2021, il programma sarà applicato su base semestrale, per i seguenti periodi:

- dall'1.1.2021 al 30.6.2021;
- dall'1.7.2021 al 31.12.2021;
- dall'1.1.2022 al 30.6.2022.

Numero minimo di operazioni

Per ciascuno dei periodi individuati, accedono al rimborso esclusivamente gli aderenti che abbiano effettuato mediante strumenti elettronici un numero minimo di 50 transazioni.

Quantificazione del rimborso

Il rimborso è attribuito in misura pari al 10% dell'importo di ogni transazione, tenendo conto delle transazioni fino ad un valore massimo di 150,00 euro per singola transazione.

Le transazioni di importo superiore a 150,00 euro concorrono fino all'importo di 150,00 euro. La quantificazione del rimborso è determinata su un valore complessivo delle transazioni effettuate in ogni caso non superiore a 1.500,00 euro in ciascuno dei periodi semestrali individuati.

Termine di erogazione del rimborso

Il rimborso è erogato entro 60 giorni dal termine di ciascun periodo semestrale.

1.5 SUPER-CASHBACK

Il programma prevede, poi, un rimborso speciale (c.d. "super-cashback") pari a 1.500,00 euro per i primi 100.000 aderenti che, in ciascuno dei periodi semestrali individuati, abbiano totalizzato il maggior numero di transazioni regolate con

strumenti di pagamento elettronici. A parità di transazioni effettuate è collocato prioritariamente nella graduatoria l'aderente che ha effettuato l'ultima transazione in un momento anteriore.

Al termine di ogni periodo, il conteggio del numero di transazioni regolate con strumenti di pagamento elettronici parte da zero per ognuno degli aderenti. Il rimborso speciale è erogato entro 60 giorni dal termine di ciascun periodo semestrale.

1.6 MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE DEL RIMBORSO

I rimborsi sono erogati tramite il codice IBAN indicato dall'aderente al momento dell'adesione al programma o in un momento successivo.

1.7 GESTIONE DEL PROGRAMMA

La gestione del programma avviene mediante il "Sistema Cashback", predisposto e gestito dalla società "PagoPA S.p.a.". Non è previsto il coinvolgimento degli esercenti.

2 CREDITO D'IMPOSTA PER LE LOCAZIONI - MODIFICHE - AUTORIZZAZIONE DELLA COMMISSIONE EUROPEA

Il Ministero delle Finanze ha comunicato⁵ che le modifiche al credito d'imposta sui canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo⁶ sono diventate efficaci, in quanto autorizzate dalla decisione della Commissione europea⁷.

⁵ Con la risposta a interrogazione parlamentare 18.11.2020 n. 5-05003.

⁶ di cui all'art. 28 del DL 34/2020, apportate dall'art. 77 del DL 104/2020 convertito (c.d. decreto "Agosto").

⁷ Commissione europea 28.10.2020 n. C(2020) 7595 final pubblicata sulla G.U. della Comunità europea il 13.11.2020.

2.1 CREDITO D'IMPOSTA PER LE LOCAZIONI

Si ricorda che l'art. 28 del "DL Rilancio"⁸ riconosce un credito d'imposta sui canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo:

- ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte e professione con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente (tale condizione non opera per strutture alberghiere, termali e agrituristiche, agenzie di viaggio e turismo e tour operator);
- a condizione che nel mese di riferimento abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente (tale condizione non opera per i soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dall'1.1.2019, nonché per i soggetti che hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di Comuni colpiti da eventi calamitosi con stato di emergenza già in vigore alla data di dichiarazione dello stato di emergenza da COVID-19, avvenuta il 31.1.2020).

Il credito viene riconosciuto:

- in misura pari al 60% dell'ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad

uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo;

- in misura pari al 30% dei canoni relativi a contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d'azienda, comprensivi di almeno un immobile ad uso non abitativo destinato alle attività sopra indicate.

La disposizione in esame⁹ ha subito modifiche ad opera del c.d. "DL Agosto"¹⁰ la cui efficacia era subordinata¹¹ all'autorizzazione della Commissione europea.

2.2 EFFETTI DELL'AUTORIZZAZIONE

Per effetto dell'autorizzazione della Commissione europea¹², sono diventate efficaci le seguenti modifiche all'art. 28 del c.d. "DL Rilancio":

- la deroga al limite dei 5 milioni di euro di ricavi anche per le strutture termali;
- l'estensione del credito d'imposta locazioni anche per il mese di giugno 2020 (luglio 2020 per gli stagionali);
- per le imprese turistico-ricettive, l'estensione del credito d'imposta fino al 31.12.2020;
- per le strutture turistico-ricettive, l'aumento della misura del credito d'imposta al 50% (invece del 30%) in caso di affitto d'azienda, con la precisazione che "qualora, in relazione alla medesima struttura turistico-ricettiva, siano stipulati

⁸ DL 34/2020.

⁹ L'art. 28 del DL 34/2020.

¹⁰ Art. 77 del DL 104/2020.

¹¹ Ai sensi del co. 3 del suddetto art. 77.

¹² Giunta con la decisione 7595/2020.

due contratti distinti, uno relativo alla locazione dell'immobile e uno relativo all'affitto d'azienda, il credito d'imposta spetta per entrambi i contratti".

A seguito dell'autorizzazione, dal punto di vista temporale, il credito in esame¹³ trova applicazione con riferimento:

- a ciascuno dei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2020;
- per le strutture turistico-ricettive con attività solo stagionale, a ciascuno dei mesi di aprile, maggio, giugno e luglio 2020;
- per le strutture turistico-ricettive, fino al 31.12.2020.

2.3 NOVITÀ DEI DECRETI "RISTORI"

Si segnala che è stato esteso¹⁴ il credito d'imposta sui canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo e di affitto d'azienda¹⁵:

- per le imprese operanti nei settori riportati nella tabella di cui all'Allegato 1 al "DL Ristori¹⁶";
- per le imprese operanti nei settori riportati nell'Allegato 2 al c.d. "Ristori bis ¹⁷ ", nonché per le imprese che svolgono le attività di agenzia di viaggio o tour operator (codici ATECO 79.1, 79.11 e 79.12), che abbiano la sede operativa nelle cosiddette "zone rosse" individuate con le ordinanze del Ministro della Salute¹⁸;

- indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente (ma resta necessario il calo del fatturato, fatti salvi i soggetti esonerati);
- con riferimento a ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020.

3 CREDITO D'IMPOSTA PER LA LOCAZIONE DI IMMOBILI NON ABITATIVI - ULTERIORI CHIARIMENTI

L'Agenzia delle Entrate¹⁹ ha fornito chiarimenti sulla possibilità di accedere al credito d'imposta per la locazione di immobili non abitativi²⁰ anche in assenza della condizione del calo del fatturato, in presenza di attività mai effettivamente iniziata.

Deroga al calo del fatturato per chi ha iniziato l'attività dal 2019

L'Agenzia chiarisce che il soggetto che abbia aperto la partita IVA nel 2020 ed abbia stipulato un contratto di locazione avente ad oggetto un immobile in cui intendeva esercitare la propria attività commerciale che, però, non ha mai avuto inizio, a causa dell'emergenza sanitaria da COVID-19, può accedere al credito d'imposta sui canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo:

- senza la verifica della condizione del calo del fatturato, rientrando tra i soggetti che "hanno iniziato l'attività a partire dal 1°

¹³ Di cui all'art. 28 del DL 34/2020.

¹⁴ Con l'art. 8 del DL 28.10.2020 n. 137 (c.d. "Ristori") e l'art. 4 del DL 9.11.2020 n. 149 (c.d. "Ristori-bis").

¹⁵ Di cui all'art. 28 del DL 34/2020.

¹⁶ DL 137/2020, come sostituito dal DL 149/2020.

¹⁷ DL 149/2020, come integrato dall'art. 1 co. 2 del DL 154/2020 (c.d. "Ristori-ter").

¹⁸ Adottate ai sensi dell'art. 3 del DPCM 3.11.2020 e dell'art. 30 del DL 149/2020.

¹⁹ Con la risposta a interpello 2.11.2020 n. 509.

²⁰ Di cui all'art. 28 del DL 34/2020.

gennaio 2019” per i quali ²¹ tale condizione non è richiesta;

- solo successivamente al momento in cui si realizzerà lo svolgimento effettivo dell’attività dichiarata, atteso che solo in questo momento è possibile verificare la realizzazione dell’altra condizione di accesso al credito, consistente nella destinazione dell’immobile alle attività indicate dalla norma.

In presenza delle altre condizioni di legge, nel caso in cui il soggetto istante cominci la propria attività commerciale successivamente a giugno 2020, maturerà da tale momento il credito d’imposta sui canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo²² (lo stesso vale anche per il credito d’imposta botteghe e negozi ²³ non cumulabile al precedente) in relazione alle quote riferibili ai mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2020.

4 CREDITO D’IMPOSTA PER L’ADEGUAMENTO DEI LUOGHI DI LAVORO - INTERVENTI PER AMPLIARE IL PORTICATO - ESCLUSIONE

L’Agenzia delle Entrate ha ribadito²⁴ che sono esclusi dal credito d’imposta per l’adeguamento dei luoghi di lavoro²⁵ gli interventi che non risultano espressamente prescritti dalle linee guida regionali. Nello specifico, non possono quindi rientrare tra gli interventi oggetto dell’agevolazione:

- gli interventi finalizzati a estendere gli spazi a disposizione della clientela (es. porticato), in modo da recuperare la riduzione del numero di posti per i clienti causata dal rispetto delle prescrizioni relative al distanziamento interpersonale;
- la realizzazione di un locale, al piano seminterrato, idoneo e con tutte le dotazioni necessarie per il ricevimento ed il deposito delle forniture;
- le opere accessorie quali la pavimentazione della rampa di accesso e dello spazio antistante per la manovra dei mezzi e la realizzazione di un percorso interno per trasportare le forniture dal seminterrato all’esercizio di somministrazione.

5 CREDITO D’IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI - INVESTIMENTI EFFETTUATI SU VEICOLI - AGEVOLABILITÀ DELLA SOLA PARTE QUALIFICABILE COME “MACCHINA”

L’Agenzia delle Entrate, sentito il Ministero dello Sviluppo economico, ha chiarito²⁶ che possono beneficiare del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali 4.0 ²⁷, gli investimenti effettuati su veicoli limitatamente alla parte qualificabile alla stregua di “macchina”.

²¹ Ai sensi del secondo periodo dell’art. 28 co. 5 del DL 34/2020.

²² Ex art. 28 del DL 34/2020.

²³ Di cui all’art. 65 del DL 18/2020.

²⁴ Con la risposta a interpello Agenzia delle Entrate 12.11.2020 n. 545.

²⁵ Di cui all’art. 120 del DL 34/2020.

²⁶ Con le risposte a interpello 12.11.2020 n. 542 e 544.

²⁷ Ai sensi dell’art. 1 co. 189 della L. 160/2019.

5.1 CARATTERISTICHE DEL REGIME DI AUTOLIQUIDAZIONE

L'agevolazione può applicarsi agli investimenti limitatamente alla parte qualificabile alla stregua di "macchina" ai sensi della c.d. "direttiva macchine", vale a dire:

- alle componenti e alle attrezzature idonee a realizzare lo specifico "lavoro" di raccolta e compattazione dei rifiuti (nel caso degli autocompattatori), ovvero di lavaggio/spazzatura delle strade (nel caso delle autospazzatrici)²⁸;
- al costo riferibile all'insieme delle componenti e attrezzature idonee a realizzare lo specifico "lavoro" di carico e scarico dei materiali di impiego dell'attività edilizia (calcestruzzo preconfezionato) e che, inoltre, possono completare, anche durante il loro spostamento su mezzi di trasporto, il ciclo produttivo del calcestruzzo²⁹.

5.2 IRRILEVANZA DELL'INSTALLAZIONE SUL VEICOLO

Non rileva la circostanza che tali componenti e attrezzature siano installate su di un bene che si qualifica come "veicolo" ai sensi della definizione di cui alla direttiva 46/2007/CE e che, in quanto tale, sarebbe escluso in via di principio dalla disciplina agevolativa.

²⁸ Nel caso della risposta 542/2020.

²⁹ Nel caso della risposta 544/2020.

³⁰ Con le risposte a interpello 4.11.2020 n. 525, 528 e 529 e 5.11.2020 n. 530.

³¹ Di cui all'art. 124 del DL 34/2020.

³² Con la risposta a interpello 525/2020.

6 CESSIONE DI BENI NECESSARI PER IL CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA SANITARIA - REGIME AGEVOLATO IVA - ULTERIORI CHIARIMENTI

L'Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti ³⁰ sulla corretta applicazione dell'agevolazione IVA ³¹ che prevede l'applicazione dell'aliquota zero, sino al 31.12.2020, sulla cessione dei beni tassativamente elencati nella norma, e dell'aliquota pari al 5% dall'1.1.2021.

6.1 VENDITA A GROSSISTI E AD OPERATORI DELLA "GRANDE DISTRIBUZIONE"

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito ³² che l'agevolazione IVA può applicarsi anche nel caso in cui le cessioni di abbigliamento protettivo per il contrasto al COVID-19 vengano effettuate nei confronti di grossisti, i quali a loro volta rivendono a operatori appartenenti a vari settori merceologici o ad aziende della filiera alimentare o della "grande distribuzione". Per fruire dell'agevolazione gli articoli devono essere classificabili nell'ambito dei codici doganali individuati dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ³³. Deve trattarsi, inoltre, di DPI (dispositivi di protezione individuale) o dispositivi medici (guanti, mascherine, camici o occhiali)³⁴. Come già precisato dall'Agenzia delle Entrate³⁵, i beni in esame possono essere destinati non soltanto al personale sanitario, ma anche a

³³ V. circ. 30.5.2020 n. 12.

³⁴ Compresi nel Rapporto ISS COVID-19 n. 2/2020 e relativi aggiornamenti.

³⁵ Nella circ. Agenzia delle Entrate 15.10.2020 n. 26.

soggetti che, in base al proprio settore di attività, siano tenuti al rispetto dei protocolli di sicurezza anti COVID-19.

6.2 NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE BIOMEDICALI

Con la risposta a interpello 528/2020 è stato chiarito che le disposizioni di cui all'art. 124 del DL 34/2020 non si riferiscono solo alle cessioni dei beni anti COVID-19, ma anche alle prestazioni di servizi di cui all'art. 16 co. 3 del DPR 633/72 relative a tali prodotti. L'esenzione IVA con diritto alla detrazione (o, dall'1.1.2021, l'aliquota del 5%) si applica, quindi, anche qualora i predetti beni (es. apparecchiature biomedicali) siano messi a disposizione mediante contratti di locazione finanziaria, noleggio e simili.

6.3 ABBIGLIAMENTO PROTETTIVO E DETERGENTI DISINFETTANTI

L'Amministrazione finanziaria ha chiarito³⁶ che l'agevolazione IVA³⁷ non va applicata, indistintamente, ai guanti (in lattice, vinile e nitrile)³⁸, ma solo a quelli che presentano le caratteristiche di DPI o dispositivo medico. Il beneficio spetta, inoltre, alle sole cessioni di "detergenti disinfettanti per mani" che possiedano un'azione "virucida, battericida o fungicida" in grado di distruggere o rendere innocui i microrganismi. Sono tali i biocidi (BPR) o i presidi medico chirurgici (PMC), autorizzati dal Ministero della Salute o dall'Istituto Superiore di Sanità, che riportano in etichetta

obbligatoriamente il numero di registrazione/autorizzazione.

6.4 DETERGENTI DISINFETTANTI PER MANI E SOLUZIONI IDROALCOLICHE IN LITRI

Secondo quanto chiarito dalla risposta a interpello 530/2020, le cessioni di detergenti per mani possono beneficiare dell'agevolazione IVA³⁹ solo nell'ipotesi in cui abbiano un potere disinfettante. In tale disposizione, infatti, il Legislatore ha inteso riferirsi a biocidi o presidi medico-chirurgici, che hanno un'azione virucida. Sono, inoltre, agevolabili le soluzioni idroalcoliche che costituiscono "disinfettanti a base alcolica, certificati come PMC o biocidi", a base di etanolo almeno pari o superiore al 70%. Non rileva, ai fini del beneficio, la dimensione della confezione nella quale il prodotto viene venduto (che può essere, quindi, anche inferiore al litro). Per i motivi suesposti, sono invece esclusi dall'agevolazione i prodotti (ad esempio gel per la pulizia delle mani o saponi per toeletta) classificabili nella categoria TARIC 33, che non risulta neppure annoverata fra quelle agevolabili⁴⁰.

7 AGEVOLAZIONI PER PROGETTI DI RICERCA E SVILUPPO PER L'ECONOMIA CIRCOLARE - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE - PROROGA

Sono stati stabiliti⁴¹ i termini e le modalità per la presentazione delle domande relative all'intervento agevolativo a sostegno dei progetti di ricerca e sviluppo per la riconversione dei

³⁶ Con la risposta a interpello 529/2020.

³⁷ Di cui all'art. 124 del DL 34/2020.

³⁸ Classificabili alle voci doganali ex 3926 2000, ex 4015 1100 ed ex 4015 1900.

³⁹ Prevista dall'art. 124 del DL 34/2020.

⁴⁰ Indicate nella circ. Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 30.5.2020 n. 12.

⁴¹ Con il DM 5.8.2020.

processi produttivi nell'ambito dell'economia circolare⁴². Successivamente è stato prorogato⁴³ il termine per la presentazione delle domande.

7.1 PREDISPOSIZIONE DELLE DOMANDE

Le attività inerenti alla predisposizione della domanda di agevolazioni e della documentazione da allegare alla stessa possono essere svolte dai soggetti proponenti anche prima dell'apertura del termine di presentazione delle domande. A tal fine la procedura di compilazione guidata è resa disponibile nel sito Internet del Ministero dello Sviluppo economico a partire dalle ore 12.00 del 30.11.2020.

7.2 MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La domanda di agevolazioni e la documentazione richiesta devono essere presentate:

- dalle ore 10.00 alle ore 19.00 di tutti i giorni lavorativi, dal lunedì al venerdì, a partire dal 10.12.2020, pena l'invalidità e l'irricevibilità;
- in via esclusivamente telematica, utilizzando la procedura informatica indicata nel sito Internet del Ministero dello Sviluppo economico per la richiesta delle agevolazioni a valere sull'intervento di agevolazioni per i "Progetti di ricerca e sviluppo per l'economia circolare".

7.3 ANNULLAMENTO DELLA MARCA DA BOLLO

Il soggetto che presenta la domanda deve assolvere l'obbligo relativo all'imposta di bollo provvedendo ad annullare una marca da bollo di

importo pari a 16,00 euro. L'annullamento della marca da bollo deve essere effettuato riportando il numero identificativo della marca da bollo nell'apposita sezione del modulo di domanda. Tale marca da bollo deve essere conservata in originale presso la sede o gli uffici del soggetto richiedente per eventuali successivi controlli.

8 UTILIZZO DELLE PERDITE IN CASO DI CHIUSURA DELL'IMPRESA MINORE

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito⁴⁴ i criteri di utilizzo delle perdite fiscali in caso di cessazione dell'attività di un'impresa in regime di contabilità semplificata.

8.1 FATTISPECIE OGGETTO DI INTERPELLO

La riammissione non avviene ripresentando l'istanza mediante i consueti canali di trasmissione telematica. Occorre infatti ritrasmetterla (emendata del c.d. errore di utenza, quindi indicando ad esempio il nuovo o corretto codice IBAN) mediante PEC, all'indirizzo della Direzione provinciale individuata con riferimento al domicilio fiscale del contribuente. L'istanza va firmata digitalmente dal richiedente o dall'intermediario, e allegata naturalmente alla PEC. Occorre inoltre allegare una nota mediante la quale si illustrano le ragioni della stessa (ad esempio comunicazione di scarto giunta oltre i 5 giorni successivi alla scadenza).

8.2 DEDUCIBILITÀ DELLE PERDITE RESIDUE

In deroga agli ordinari criteri di deducibilità delle perdite fiscali previsti per le imprese in contabilità

⁴² Art. 26 del DL 34/2019 convertito e DM 11.6.2020.

⁴³ Mediante il DM 6.11.2020.

⁴⁴ Con la risposta a interpello 23.11.2020 n. 556.

semplificata, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che, in caso di cessazione dell’attività, le perdite (nel caso specifico, relative al 2017 e al 2018) sono integralmente deducibili, sino a concorrenza del reddito d’impresa.

9 PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE IMU - UTILIZZO DI MODALITÀ TELEMATICHE

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha chiarito⁴⁵ che la dichiarazione IMU, necessaria tra l’altro per attestare il possesso dei requisiti per l’esenzione da imposta degli immobili merce, può essere presentata in via telematica, utilizzando i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate (Entratel e Fisconline). La dichiarazione IMU, tradizionalmente, va infatti presentata mediante consegna o spedizione postale tramite raccomandata al Comune, salvo altre modalità previste dai singoli enti (ad esempio posta elettronica alla casella del Comune stesso).

9.1 UTILIZZO DI MODALITÀ TELEMATICHE

Ad eccezione degli enti non commerciali, per i quali la presentazione delle dichiarazioni IMU/TASI in via telematica è obbligatoria, gli altri soggetti possono avvalersi in via facoltativa della modalità di presentazione telematica tramite i canali Entratel e Fisconline dell’Agenzia delle Entrate. In caso di utilizzo facoltativo della presentazione in via telematica, la dichiarazione presentata con tali modalità non potrà quindi essere scartata né, tantomeno, considerarsi omessa.

⁴⁵ Con la ris. 6.11.2020 n. 7/DF.

⁴⁶ Per effetto dell’art. 1 co. 751 della L. 160/2019.

⁴⁷ Art. 2 co. 5-bis del DL 102/2013.

9.2 ESENZIONE IMU PER GLI IMMOBILI MERCE

Si ricorda che i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita (c.d. “immobili merce”), fino a quando permane tale destinazione e non sono in ogni caso locati, erano esenti dall’IMU per i periodi d’imposta dal 2014 al 2019. L’esenzione IMU viene meno⁴⁶ con riferimento ai periodi d’imposta 2020 e 2021, mentre ritornerà applicabile dal 2022. Al fine di beneficiare dell’esenzione IMU occorre attestare i relativi requisiti nella dichiarazione IMU, a pena di decadenza⁴⁷.

10 RINUNCIA ALLA C.D. “TREMONTI AMBIENTALE” - CHIARIMENTI

L’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti⁴⁸ in merito alle possibili modalità per effettuare la rinuncia alla c.d. “Tremonti ambientale” da parte dei soggetti che per avvalersi della detassazione ambientale non hanno apportato una variazione in diminuzione nella dichiarazione dei redditi dell’anno in cui è stato effettuato l’investimento (ad esempio, in caso di fruizione dell’agevolazione tramite istanza di rimborso), che costituisce il presupposto applicativo della “sanatoria”⁴⁹, il cui termine per avvalersene è stato prorogato al 31.12.2020.

10.1 RINUNCIA ALLA “TREMONTI AMBIENTALE” PER DIVIETO DI CUMULO CON LE TARIFFE INCENTIVANTI

La richiamata sanatoria⁵⁰ rappresenta solo una modalità operativa, senza pagamento di interessi e sanzioni, volta ad evitare la revoca delle tariffe

⁴⁸ Con la consulenza giuridica 13.11.2020 n. 12.

⁴⁹ Di cui all’art. 36 del DL 124/2019.

⁵⁰ Di cui all’art. 36 del DL 124/2019.

incentivanti nei casi in cui la posizione fiscale del contribuente, con riferimento alla “Tremonti ambientale”, si è resa definitiva (essendo decorso il termine⁵¹ per presentare una dichiarazione integrativa, ovvero nell’ipotesi in cui si sia usufruito dell’agevolazione per il tramite del rimborso percepito a seguito della presentazione di apposita istanza per la restituzione dell’imposta precedentemente versata), determinando il cumulo tra la “Tremonti ambientale” e le tariffe incentivanti. Viene quindi chiarito che, a tal fine, il quantum da versare è costituito da una somma parametrata all’agevolazione fiscale goduta, ma la stessa non rappresenta necessariamente l’esatta quantificazione del beneficio fiscale effettivamente e concretamente fruito. Si pensi all’ipotesi in cui il contribuente ha fruito dell’agevolazione operando una variazione in diminuzione dal reddito di periodo. Viene precisato che, in linea generale, non è possibile, per i contribuenti che intendono beneficiare della “sanatoria”, rinunciare alle perdite non ancora utilizzate o utilizzate solo in parte (rettificando le dichiarazioni presentate al fine di inibirne il futuro godimento), essendo necessaria comunque la restituzione di un importo calcolato sul beneficio interamente ed astrattamente fruibile. Tali perdite restano, in tal modo, nella disponibilità del contribuente che potrà beneficiarne negli esercizi futuri al fine di diminuire il reddito dei periodi d’imposta successivi.

⁵¹ Di cui all’art. 43 del DPR 600/73.

⁵² Di cui all’art. 36 del DL 124/2019.

⁵³ Nel provv. Agenzia delle Entrate 6.3.2020 n. 114266.

10.2 RRINUNCIA IN CASO DI “TREMONTI AMBIENTALE” FRUITA TRAMITE RIMBORSO

Ove l’agevolazione sia stata fruita senza operare alcuna variazione in diminuzione, ma tramite il rimborso percepito a seguito della presentazione di apposita istanza per la restituzione dell’imposta precedentemente versata, la comunicazione per la definizione agevolata⁵², operata secondo quanto previsto dall’Agenzia delle Entrate⁵³, deve essere compilata precisando nel Quadro A i soli campi relativi all’importo da versare e indicando un ammontare in misura corrispondente al rimborso erogato. Per effettuare il versamento delle somme dovute, che non costituiscono IRES/IRPEF restituita, deve essere utilizzato il modello F24 ELIDE.

10.3 RINUNCIA ALLA “TREMONTI AMBIENTALE” IN ASSENZA DI CUMULO

Nel diverso caso in cui la mancata fruizione dell’agevolazione “Tremonti ambientale” si possa considerare definitiva non determinando il cumulo tra la “Tremonti ambientale” stessa e le tariffe incentivanti, non si realizza invece il presupposto applicativo della c.d. sanatoria⁵⁴ risultando, pertanto, precluso l’accesso a tale procedura di definizione. Si pensi, ad esempio, all’ipotesi in cui il contribuente non ha fruito dell’agevolazione perché è stata presentata la dichiarazione integrativa⁵⁵ per rinunciare alla “Tremonti ambientale”⁵⁶, entro i termini espressi previsti⁵⁷.

⁵⁴ Art. 36 del DL 124/2019.

⁵⁵ Di cui all’art. 2 co. 8 del DPR 322/98.

⁵⁶ Risposta a interpello 114/2018.

⁵⁷ Di cui all’art. 43 del DPR 600/73.

10.4 RINUNCIA IN CASO DI “TREMONTI AMBIENTALE” ANCORA “NON DEFINITIVA”

Nelle ipotesi in cui la posizione giuridica del contribuente, in merito alla fruizione dell’agevolazione “Tremonti ambientale”, non si possa considerare definitiva (ad esempio, non sono ancora decorsi i termini per l’integrativa), la rinuncia all’agevolazione può essere manifestata attraverso una rinuncia espressa all’istanza di rimborso, sempreché lo stesso non sia stato ancora erogato⁵⁸.

11 ANOMALIE SULLE ATTIVITÀ ESTERE RELATIVE AL PERIODO D’IMPOSTA 2017 - COMUNICAZIONI AI CONTRIBUENTI - REGOLARIZZAZIONE SPONTANEA

Al fine di promuovere la regolarizzazione spontanea da parte dei contribuenti che hanno omesso di dichiarare per l’anno d’imposta 2017 le attività detenute all’estero, in violazione della disciplina sul monitoraggio fiscale (quadro RW), nonché eventuali redditi ad esse riferibili, l’Agenzia delle Entrate⁵⁹ ha stabilito le modalità con le quali sono messe a disposizione dei contribuenti e della Guardia di Finanza specifiche comunicazioni a seguito dell’analisi dei dati:

- ricevuti da parte delle Amministrazioni fiscali estere nell’ambito dello scambio automatico di informazioni secondo il Common Reporting Standard (CRS);
- dai quali sono emerse possibili anomalie dichiarative.

11.1 CONTENUTO DELLE COMUNICAZIONI

La comunicazione in esame contiene le seguenti informazioni:

- il codice fiscale, il cognome e nome del contribuente;
- il numero identificativo della comunicazione e l’anno d’imposta;
- il codice atto;
- la descrizione della tipologia di anomalia riscontrata, che può riguardare gli obblighi di monitoraggio fiscale e/o l’indicazione degli imponibili relativi ai redditi di fonte estera;
- la possibilità per il destinatario di verificare i dati di fonte estera che lo riguardano, accedendo alla sezione “l’Agenzia scrive” del proprio Cassetto fiscale;
- le istruzioni (contenute in un apposito allegato) circa gli adempimenti necessari per regolarizzare la propria posizione, avvalendosi dell’istituto del ravvedimento operoso;
- l’invito a fornire chiarimenti e idonea documentazione, prioritariamente tramite il canale di assistenza CIVIS, nel caso in cui il contribuente ravvisi inesattezze nelle informazioni pervenute dalle Amministrazioni estere o abbia già assolto gli obblighi dichiarativi per il tramite di un intermediario residente;
- la modalità per richiedere ulteriori informazioni, contattando la Direzione Provinciale competente, prioritariamente mediante PEC, e-mail o telefono, e, per tutta la durata dell’emergenza Coronavirus, recandosi in ufficio solo nei

⁵⁸ Cfr. risposta a interpello 114/2018.

⁵⁹ Con il provv. 6.11.2020 n. 348195.

casi assolutamente indispensabili e dopo averne verificato, previo contatto telefonico, l'effettiva esigenza, come da indicazioni presenti sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate.

11.2 STATI IN PASSATO "BLACK LIST" ED ORA INTERESSATI DALLO SCAMBIO DI INFORMAZIONI

I dati scambiati con il meccanismo del Common Reporting Standard con riferimento al 2017 presentano un'importanza particolare, in quanto il 2017 è il primo anno per cui molti Stati nei quali tradizionalmente si concentra il risparmio dei residenti italiani (in primis la Svizzera e il Principato di Monaco) hanno fornito i dati in modo automatico (le irregolarità sinora contestate, viceversa, partivano da controlli ad personam, anche se in sede di rinegoziazione nel 2015 del Trattato con la Confederazione Elvetica si erano ammesse, a determinate condizioni, richieste di gruppo). Altri Stati rilevanti in tal senso sono rappresentati, a mero titolo esemplificativo, da Bahamas, Cina, Emirati Arabi, Giappone, Hong Kong, Panama, Russia e Singapore.

11.3 REGOLARIZZAZIONE TRAMITE RAVVEDIMENTO OPEROSO

I contribuenti che ricevono la comunicazione in esame possono regolarizzare la propria posizione mediante il ravvedimento operoso⁶⁰:

- presentando una dichiarazione dei redditi integrativa;
- versando le maggiori imposte dovute unitamente agli interessi;

- beneficiando della riduzione delle sanzioni in ragione del tempo trascorso dalla commissione delle violazioni stesse.

12 LAVORI ANTISISMICI COMBINATI CON QUELLI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SULLE PARTI COMUNI DEGLI EDIFICI - IMMOBILI DELLE IMPRESE

L'Agenzia delle Entrate ha ribadito⁶¹ che la detrazione d'imposta spettante per gli interventi combinati di riqualificazione energetica e di riduzione del rischio sismico (c.d. "bonus combinato sisma-eco")⁶² effettuati sulle parti comuni, spetta anche ai soggetti IRES e per tutti gli immobili dagli stessi posseduti o detenuti, siano essi "strumentali", "beni merce" o "patrimoniali". Nozione di "parti comuni" Affinché vi siano delle "parti comuni", inoltre, non è necessario che sia civilisticamente configurabile un condominio, cioè che vi siano più unità immobiliari possedute da soggetti diversi, ma è sufficiente che vi siano più unità immobiliari distintamente accatastate e funzionalmente autonome, anche se possedute dallo stesso soggetto. Con riguardo alle spese relative agli interventi sulle parti comuni, quindi:

- l'unico proprietario dell'intero edificio può beneficiare della detrazione;
- l'agevolazione non compete se l'edificio è costituito esclusivamente da un'unità abitativa, in quanto nell'edificio non ci sono "parti comuni".

⁶⁰ Ai sensi dell'art. 13 del DLgs. 472/97.

⁶¹ Nella risposta a interpello 13.11.2020 n. 549.

⁶² Di cui al co. 2-quater.1 dell'art. 14 del DL 63/2013.

13 NOTA DI VARIAZIONE IN AUMENTO - DETRAZIONE IVA DA PARTE DEL CESSIONARIO

L'Agenzia delle Entrate ha affrontato⁶³ il tema dell'emissione di una nota di variazione in aumento da parte del cedente o prestatore e del conseguente diritto alla detrazione dell'IVA da parte del cessionario o committente.

13.1 REGOLARIZZAZIONE OLTRE LA DICHIARAZIONE IVA

L'Amministrazione finanziaria chiarisce che lo strumento della nota di variazione in aumento⁶⁴, può essere adottato anche per regolarizzare violazioni successivamente al termine di presentazione della dichiarazione annuale IVA. Nella fattispecie, veniva applicata l'IVA su operazioni originariamente non imponibili, in quanto effettuate nei confronti di esportatori abituali, essendo venuti a conoscenza dell'utilizzo del plafond per un importo eccedente rispetto a quello contenuto nella dichiarazione d'intento. La regolarizzazione avveniva avvalendosi dell'istituto del ravvedimento operoso⁶⁵.

13.2 DIRITTO ALLA DETRAZIONE DEL CESSIONARIO O COMMITTENTE

In assenza di elementi di frode, in una fattispecie come quella descritta, il cessionario o committente può esercitare il diritto alla detrazione dell'IVA addebitata, mediante nota di variazione in aumento, da parte del cedente o prestatore.

Il termine iniziale per l'esercizio del diritto alla detrazione è da individuarsi nel momento di

emissione della nota di variazione da parte del cedente. Il termine ultimo corrisponde al termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto⁶⁶.

14 CONCORDATO PREVENTIVO - COMPENSAZIONE O RIMBORSO DEI CREDITI IVA

L'Agenzia delle Entrate, con le risposte a interpello 6.11.2020 n. 535 e 536, ha chiarito che i soggetti passivi ammessi al concordato preventivo possono chiedere a rimborso i crediti erariali maturati successivamente alla domanda di ammissione alla procedura o utilizzarli in compensazione con debiti anch'essi formati successivamente.

14.1 RICHIESTA DI RIMBORSO DEL CREDITO IVA - GARANZIE

Un soggetto ammesso alla procedura di concordato preventivo, che applica il meccanismo dello split payment, può ottenere il rimborso dell'IVA in via prioritaria⁶⁷, riconosciuto, fra gli altri, ai soggetti passivi che hanno effettuato operazioni nei confronti delle pubbliche amministrazioni e delle fondazioni. Infatti, nel caso in cui l'imprenditore concordante richieda il rimborso di un credito IVA formatosi durante lo svolgimento della procedura concorsuale, non sarà opponibile la compensazione con i debiti tributari sorti antecedentemente⁶⁸.

Ciò nonostante, non operano le specifiche condizioni⁶⁹ che consentono di esimere l'istante dalla prestazione della garanzia, posto che, nel

⁶³ Con la risposta a interpello 5.11.2020 n. 531.

⁶⁴ Ai sensi dell'art. 26 co. 1 del DPR 633/72.

⁶⁵ Di cui all'art. 13 del DLgs. 472/97.

⁶⁶ Art. 19 co. 1 del DPR 633/72.

⁶⁷ Ai sensi dell'art. 38-bis co. 1 del DPR 633/72.

⁶⁸ Cfr. Cass. 2.7.2020 n. 13467.

⁶⁹ Di cui all'art. 38-bis co. 4 del DPR 633/72.

caso di specie, esiste comunque una condizione di rischio, che la disposizione citata tende a tutelare.

14.2 COMPENSAZIONE DEL CREDITO IVA

È consentita la compensazione del credito IVA maturato successivamente alla domanda di concordato preventivo, con debiti erariali che si siano anch'essi formati successivamente; al riguardo, non è di ostacolo alla compensazione la presenza di debiti erariali iscritti a ruolo, di ammontare superiore a 1.500,00 euro, maturati prima della presentazione della domanda. Come sottolineato dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, sono "diversi i soggetti che vantano crediti nei confronti dell'amministrazione finanziaria, a seconda che il credito insorga prima o dopo l'apertura della procedura⁷⁰". Inoltre, il fatto che siano preesistenti debiti erariali maturati in data antecedente all'apertura di una procedura concorsuale, non inibisce la possibile compensazione tra crediti e debiti erariali che si sono, invece, formati nel corso della procedura⁷¹. Nel caso in esame non può quindi costituire un limite alla compensazione⁷² in base alla quale la compensazione dei crediti relativi alle imposte erariali è vietata fino a concorrenza dell'importo dei debiti, di ammontare superiore a 1.500,00 euro, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, e per i quali è scaduto il termine di pagamento, considerato che, per le ragioni sopra esposte, debiti e crediti sarebbero riconducibili a soggetti distinti, in quanto maturati prima e dopo la domanda di concordato.

⁷⁰ Cass. 20.3.2014 n. 6478.

⁷¹ Circ. Agenzia delle Entrate 11.3.2011 n. 13.

⁷² La disciplina di cui all'art. 31 co. 1 del DL 78/2010.

15 VERIFICHE OBBLIGATORIE SU IMPIANTI - TRATTAMENTO AI FINI IVA

L'Agenzia delle Entrate ha individuato⁷³ i criteri affinché le attività di verifica obbligatoria su impianti possano fruire dell'aliquota IVA del 10%, se realizzate su fabbricati a prevalente destinazione abitativa.

15.1 INTERVENTI DI MANUTENZIONE OBBLIGATORI SU IMPIANTI

L'Agenzia delle Entrate riconosce l'applicabilità dell'aliquota IVA ridotta per gli interventi di manutenzione obbligatoria⁷⁴, poiché tali verifiche hanno una finalità sostanzialmente identica agli interventi di manutenzione ordinaria (tra i quali è compreso il mantenimento in efficienza degli impianti tecnologici esistenti). Resta fermo che l'aliquota del 10%⁷⁵ si applica ai soli interventi di manutenzione che siano eseguiti su "fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata".

15.2 INTERVENTI SU ATTREZZATURE DA LAVORO

Non è invece riconosciuta, dalla prassi amministrativa, l'applicabilità dell'aliquota IVA del 10% per gli interventi disciplinati dal DLgs. 81/2008 in materia di sicurezza sul lavoro, in quanto riferiti ad "attrezzature da lavoro" e non al mantenimento in efficienza di impianti tecnologici cui sono finalizzati gli interventi di manutenzione ordinaria.

16 PAGAMENTO DELL'IMPOSTA DI REGISTRO PER ATTI PUBBLICI E

⁷³ Con la consulenza giuridica 9.11.2020 n. 11.

⁷⁴ Ai sensi del DPR 462/2001.

⁷⁵ Ai sensi dell'art. 7 co. 1 lett. b) della L. 488/99.

DELL'IMPOSTA DI DONAZIONE - ESTENSIONE DELL'UTILIZZO DEL MODELLO F24

Recentemente è stato esteso ⁷⁶ l'utilizzo del modello F24 al pagamento dell'imposta di registro e dell'imposta sulle donazioni per taluni atti registrati presso gli uffici dell'Agenzia delle Entrate.

16.1 NUOVI TRIBUTI PAGABILI CON IL MODELLO F24

Per effetto del provvedimento in esame, dal 7.12.2020, nei casi di registrazione degli atti presso gli uffici territoriali dell'Agenzia delle Entrate, sarà possibile utilizzare il modello F24 per:

- il pagamento dei tributi (es. imposta di registro, ipotecaria e catastale) e dei relativi interessi, sanzioni e accessori dovuti per la registrazione degli atti formati per atto pubblico o per scrittura privata autenticata⁷⁷;
- il versamento dell'imposta sulle donazioni⁷⁸. Nulla cambia, invece, per il versamento dell'imposta di registro e dell'imposta sulle donazioni dovute per gli atti dei pubblici ufficiali, che vengono registrati telematicamente utilizzando il modello unico informatico (MUI), attraverso la piattaforma SISTER.

16.2 PERIODO TRANSITORIO

Viene previsto un periodo transitorio, in cui il modello F24 si affiancherà al modello F23:

- fino al 30.6.2021, sarà ancora possibile utilizzare il modello F23, secondo le attuali modalità;
- a partire dall'1.7.2021, sarà possibile utilizzare solo il modello F24.

I versamenti richiesti a seguito di atti emessi dagli uffici dell'Agenzia delle Entrate sono effettuati esclusivamente con il tipo di modello di pagamento indicato nell'atto stesso.

16.3 CODICI TRIBUTO

Per effettuare il versamento con il modello F24 delle somme in esame, a partire dal 7.12.2020, con la ris. Agenzia delle Entrate 2.12.2020 n. 76 sono stati istituiti i seguenti codici tributo:

- "1560", denominato "ATTI PUBBLICI - Imposta di registro";
- "1561", denominato "ATTI PUBBLICI - Sanzione pecuniaria imposta di registro - Ravvedimento";
- "1562", denominato "ATTI PUBBLICI - Imposta di bollo";
- "1563", denominato "ATTI PUBBLICI - Sanzione imposta di bollo - Ravvedimento";
- "1564", denominato "ATTI PUBBLICI - Interessi";
- "1565", denominato "ATTI PUBBLICI - Imposta ipotecaria";
- "1566", denominato "ATTI PUBBLICI - Imposta catastale";
- "1567", denominato "ATTI PUBBLICI - Tassa ipotecaria";

⁷⁶ Il provv. Agenzia delle Entrate 27.11.2020 n. 365557.

⁷⁷ Di cui al DPR 131/86.

⁷⁸ Di cui all'art. 2 co. 47 del DL 262/2006 (conv. L. 286/2006) e al DLgs. 346/90.

- “1568”, denominato “ATTI PUBBLICI - Sanzione imposte ipotecarie e catastali - Ravvedimento”;
- “1569”, denominato “Imposta sulle donazioni”;
- “1570”, denominato “Sanzione imposta sulle donazioni - Ravvedimento”.

Somme dovute a seguito di avvisi di liquidazione

Per effettuare il versamento, tramite il modello F24, delle somme dovute a seguito degli avvisi di liquidazione emessi dagli uffici dell’Agenzia delle Entrate in relazione alla registrazione degli atti pubblici, devono essere utilizzati i vigenti codici tributo di seguito indicati, appositamente ridenominati:

- “A196”, ridenominato “ATTI PUBBLICI - ATTI PRIVATI - ATTI GIUDIZIARI - Imposta di registro - Somme liquidate dall’ufficio”;
- “A197”, ridenominato “ATTI PUBBLICI - ATTI PRIVATI - ATTI GIUDIZIARI - Sanzione Imposta di registro - Imposta sulle donazioni - Somme liquidate dall’ufficio”;
- “A146”, ridenominato “ATTI PUBBLICI - ATTI PRIVATI - ATTI GIUDIZIARI - SUCCESSIONI - Imposta di bollo - Somme liquidate dall’ufficio”;
- “A148”, ridenominato “ATTI PUBBLICI - ATTI PRIVATI - ATTI GIUDIZIARI - SUCCESSIONI - Sanzione Imposta di bollo - Somme liquidate dall’ufficio”;
- “A152”, ridenominato “ATTI PUBBLICI - ATTI PRIVATI - ATTI GIUDIZIARI - SUCCESSIONI - Interessi - Somme liquidate dall’ufficio”;

- “A140”, ridenominato “ATTI PUBBLICI - ATTI GIUDIZIARI - SUCCESSIONI - Imposta ipotecaria - Somme liquidate dall’ufficio”;
- “A141”, ridenominato “ATTI PUBBLICI - ATTI GIUDIZIARI - SUCCESSIONI - Imposta catastale - Somme liquidate dall’ufficio”;
- “A142”, ridenominato “ATTI PUBBLICI - SUCCESSIONI - Tassa ipotecaria - Somme liquidate dall’ufficio”;
- “A149”, ridenominato “ATTI PUBBLICI - ATTI GIUDIZIARI - SUCCESSIONI - Sanzioni Imposte e tasse ipotecarie e catastali - Somme liquidate dall’ufficio”;
- “A151”, ridenominato “ATTI PUBBLICI - ATTI PRIVATI - SUCCESSIONI - Tributi speciali e compensi - Somme liquidate dall’ufficio”.

È stato inoltre istituito il nuovo codice tributo “A198”, denominato “Imposta sulle donazioni - Somme liquidate dall’ufficio”.

La risoluzione precisa che le spese di notifica relative ai suddetti avvisi sono versate con il vigente codice tributo “9400 - Spese di notifica per atti impositivi”.

16.4 COMPILAZIONE DEL MODELLO F24

In sede di compilazione del modello F24, i suddetti codici tributo devono essere esposti nella sezione “Erario”, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, con l’indicazione nel campo “anno di riferimento” dell’anno di formazione dell’atto, nel formato “AAAA”.

Versamenti derivanti da avvisi di liquidazione

In caso di versamenti derivanti da avvisi di liquidazione, occorre riportare negli appositi campi il “codice ufficio”, il “codice atto” e l’“anno di riferimento” (nel formato “AAAA”), indicati nell’atto emesso dall’ufficio.

17 SOMME DOVUTE PER LA REGISTRAZIONE DEGLI ATTI PRIVATI - ESTENSIONE DEL VERSAMENTO CON IL MODELLO F24 - NUOVI CODICI TRIBUTO

L’Agenzia delle Entrate⁷⁹ ha esteso l’utilizzo del modello F24 per il pagamento delle somme dovute per la registrazione degli atti privati.

Successivamente sono:

- stati istituiti o ridenominati i codici tributo da utilizzare per i versamenti in esame⁸⁰;
- state impartite le istruzioni per la compilazione dei modelli F24⁸¹.

L’Agenzia delle Entrate ha istituito⁸² nuovi codici tributo per il versamento, tramite il modello F24, delle somme dovute in relazione alla registrazione degli atti privati.

17.1 CODICI TRIBUTO

Per effettuare il versamento con il modello F24 delle somme in esame, sono stati istituiti i seguenti ulteriori codici tributo:

- “1555”, denominato “ATTI PRIVATI - Imposta ipotecaria”;
- “1556”, denominato “ATTI PRIVATI - Imposta catastale”;

- “1557”, denominato “ATTI PRIVATI - Sanzione imposte ipotecarie e catastali - Ravvedimento”.

Somme dovute a seguito di avvisi di liquidazione

Per effettuare il versamento, tramite il modello F24, delle somme dovute a seguito degli avvisi di liquidazione emessi dagli uffici dell’Agenzia delle Entrate in relazione alla registrazione degli atti privati, devono essere utilizzati i vigenti codici tributo⁸³ di seguito indicati, appositamente ridenominati:

- “A140”, ridenominato “ATTI PRIVATI - ATTI GIUDIZIARI - SUCCESSIONI Imposta ipotecaria - Somme liquidate dall’ufficio”;
- “A141”, ridenominato “ATTI PRIVATI - ATTI GIUDIZIARI - SUCCESSIONI Imposta catastale - Somme liquidate dall’ufficio”;
- “A149”, ridenominato “ATTI PRIVATI - ATTI GIUDIZIARI - SUCCESSIONI Sanzione Imposte catastali e ipotecarie - Somme liquidate dall’ufficio”.

La risoluzione precisa che le spese di notifica relative ai suddetti avvisi sono versate con il vigente codice tributo “9400 - Spese di notifica per atti impositivi”.

17.2 COMPILAZIONE DEL MODELLO F24

In sede di compilazione del modello F24, i suddetti codici tributo devono essere esposti nella sezione “Erario”, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, con

⁷⁹ Con il provv. 27.1.2020 n. 18379

⁸⁰ Ris. Agenzia delle Entrate 20.2.2020 n. 9.

⁸¹ Ris. Agenzia delle Entrate 20.2.2020 n. 9.

⁸² Mediante la ris. 19.11.2020 n. 73.

⁸³ Di cui alle risoluzioni 25.3.2016 n. 16 e 18.7.2018 n. 57.

l'indicazione nel campo "anno di riferimento dell'anno di formazione dell'atto, nel formato "AAAA".

Versamenti derivanti da avvisi di liquidazione

In caso di versamenti derivanti da avvisi di liquidazione, occorre riportare negli appositi

campi il "codice ufficio", il "codice atto" e l'"anno di riferimento" (nel formato "AAAA"), indicati nell'atto emesso dall'ufficio.

* * *

Restiamo naturalmente a Vostra disposizione per ogni approfondimento e/o chiarimento e, con l'occasione, porgiamo i nostri migliori saluti.

AGFM